



## **Titolo**

Violazioni in materia gestionale e economica – obblighi degli amministratori - impedire le conseguenze più gravi del dissesto – fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo - anche eventi non rilevanti civilmente o penalmente - fattispecie

## **Descrizione**

Gli amministratori hanno il potere e il dovere di attivarsi per impedire le conseguenze più gravi del dissesto. Il mancato accertamento delle condizioni di liquidazione, ovvero la mancata tempestiva richiesta di fallimento (o altra procedura concorsuale) da parte dell'amministratore, per consentire (nell'un caso o nell'altro) una effettiva par condicio tra i creditori e la limitazione dell'aggravamento dell'insolvenza, è certamente sanzionabile. Tra i fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo si possono sussumere anche eventi non riconducibili ai consueti criteri civilistici o penalistici e che una violazione degli obblighi gestionali può senz'altro costituire violazione del principio di correttezza di cui all'art. 4, comma 1, CGS della FIGC. E lo stesso deve dirsi anche con riguardo ai principi di equilibrio economico e finanziario e di corretta gestione previsti dall'art. 19 dello Statuto FIGC. (CFA SS.UU., n. 81/2023-2024). (Nel ribadire tali principi, per poter apprezzare il verificarsi della perdita di capitale rilevante ai fini dell'attivazione degli strumenti di protezione dell'integrità del capitale sociale, un momento che viene ad assumere rilevanza per la "conoscenza" (o diligente conoscibilità), da parte degli amministratori, della riduzione del capitale sociale è rappresentato ("almeno") dalla redazione del progetto di bilancio annuale di esercizio, considerato che le perdite verosimilmente emergono in tale sede: la reale situazione patrimoniale in cui versava la società sarebbe stata apprezzabile all'esito dell'attività annuale e, quindi, alla chiusura dei conti, ovvero al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso di specie, non risultava allegato che l'amministratore delegato, nel breve periodo in cui aveva ricoperto la carica, si fosse occupato della predisposizione del bilancio d'esercizio; né risulta provato che egli disponesse di specifiche competenze in grado di consentirgli di apprezzare la perdita in un ridotto lasso di tempo e senza il supporto della situazione contabile (aggiornata) predisposta in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, in concreto, il capitale sociale è stato riportato sopra i limiti di legge, entro brevissimo termine rispetto al momento in cui è sceso al di sotto del minimo legale, superando così ogni eventuale inerzia dell'amministratore dimissionario. Pertanto, la Corte ha ritenuto di escludere la responsabilità del deferito).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 95/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Della Rocca

## **Riferimenti normativi**

art. 31 CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 19 dello Statuto F.I.G.C.

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0095 CFA del 11 marzo 2024 (Procura Federale/Sig. Maurizio De Simone)**